

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2839

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RONCONI, ASCIUTTI, BRIENZA,
FOLLONI, MAGNALBÒ, PACE, SCOPELLITI e UCCHIELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

Provvedimenti per le zone terremotate dell’Umbria e
delle Marche

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 1999 per le regioni dell'Umbria e delle Marche, sembra essersi dimenticato delle popolazioni che sono rimaste vittime delle scosse sismiche che ormai da più di venti giorni stanno martoriando il territorio dell'Appennino umbro-marchigiano.

In verità quando il Governo, il 2 ottobre 1997, si è recato in Senato per rispondere alle interrogazioni parlamentari proposte, poche sono state le risposte concrete ottenute e tante le dimenticanze, fino a far temere una preoccupante carenza di informazione all'interno dello stesso Esecutivo.

Il numero delle vittime e l'entità dei danni sono stati sottovalutati, le questioni riguardanti i ritardi dei soccorsi e l'assenza dell'esercito sono state ignorate!

A seguito dei gravissimi eventi calamitosi è inutile comunque continuare l'ozioso «palleggio» di responsabilità fra la Protezione civile e gli amministratori locali, le dichiarazioni ottimistiche del Sottosegretario Barberi e le proteste da parte dei terremotati: è necessario intervenire e predisporre norme adeguate che tutelino la popolazione già duramente colpita.

Una legge *ad hoc*, in materia, sembra essere la soluzione più giusta per fare in modo che si possa dare una risposta positiva ai tanti problemi che assillano gli abitanti dell'Umbria e delle Marche. Si esclude così che i finanziamenti vengano mescolati nell'enorme «calderone» della legge finanziaria senza alcuna possibilità di controllo circa le reali attribuzioni.

Con il presente disegno di legge s'intende perciò non soltanto intervenire per operare interventi di ristrutturazione e di restauro, consolidando gli edifici vulnerabili e ricostruendo quelli che il terremoto ha to-

talmente distrutto, ma anche individuare norme utili che permettano alla popolazione di riprendere quanto prima la «normalità».

Si prevede, dunque, lo stanziamento di quattromila miliardi finanziati con mutuo ventennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato: i contributi saranno corrisposti al 100 per cento a coloro che hanno subito la distruzione della «prima casa» e al 30 per cento a coloro che hanno subito la distruzione della «seconda casa».

Sono stati previsti altresì sostanziali contributi per gli operatori nel settore dell'industria dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato.

L'erogazione dei contributi segue un *iter* semplificato per evitare che gli interventi di riparazione e di ricostruzione rimangano bloccati da semplici ingessamenti burocratici.

Si prevede altresì (articolo 19) che i dipendenti civili e militari dello stato o di altri enti pubblici aventi residenza nel territorio dell'Umbria o delle Marche possano chiedere ed ottenere l'avvicinamento al loro luogo di residenza. Analogamente i soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999, 2000, pure residenti nei comuni dell'Umbria o delle Marche possono, a domanda, prestare servizio militare di leva o servizio civile nel territorio di residenza: qualora poi, tali soggetti appartengano a famiglie che hanno subito danni, possono essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile.

Vengono peraltro sospesi tutti i termini perentori e legali che comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione (articolo 21) ed i pagamenti relativi a contributi previdenziali ed ad adempimento fiscali (articoli 24 e seguenti) al fine di agevolare gli utenti che si trovano in gravissime difficoltà economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per provvedere alle necessità di rinascita e ripristino delle zone colpite dagli eventi sismici del 1997 è assegnata alle regioni Umbria e Marche la complessiva somma di lire tremila miliardi costituita da apporti di bilancio statali.

2. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione delle regioni Marche e Umbria territori colpiti dal terremoto del settembre 1997» al quale confluiscono le risorse di cui al comma 1 restando attribuite alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi.

3. Le regioni Umbria e Marche sono autorizzate a contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 4.000 miliardi di lire, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con limite di impegno annuale di 250 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 all'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrose e delle altre aree colpite dal terremoto del 1997 nei settori dell'edilizia e

delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla regione.

2. La regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

Art. 3.

1. I comuni, le province e gli altri enti pubblici, entro il 31 dicembre 1997, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione di opere.

2. La regione, entro quindici giorni dalla presentazione dei programmi, approva gli interventi di cui al comma 1 e quelli di propria competenza.

3. In caso di inosservanza del termine stabilito al comma 1 la regione si sostituisce ad ogni effetto agli enti inadempienti.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, il Governo, entro il 30 dicembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai commi da 1 a 3.

Art. 4.

1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia privata e delle opere pubbliche si articola attraverso:

a) l'assegnazione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di

tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla lettera *a)* da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione al fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonchè di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;

f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonchè opere di urbanizzazione primaria e secondaria e più in generale, infrastrutturali;

g) interventi di consolidamento e difesa di abitanti ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;

h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate;

i) l'attribuzione di contributi in conto interessi per adeguamento alle norme antisismiche degli edifici privati costruiti prima della data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1974, n. 64

Art. 5.

1. Per la ricostruzione delle unità immobiliari, distrutte o da demolire, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rura-

li, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di un regolamento definito dal consiglio regionale che faccia riferimento al prezzario regionale ufficialmente corrente;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai commi 2 e 3 e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora la unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

2. Ai proprietari di edifici distrutti o demoliti, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

Art. 6.

1. Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che

risultavano titolati del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione quale risultante da progetti esecutivi approvati,

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati nonchè, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, fino ad un massimo di 20 anni.

Art. 7.

1. I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, qualora il fabbricato oggetto del contratto sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di novanta giorni dalla data dell'autorizzazione o della concessione del sindaco.

2. L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia.

Art. 8.

1. In caso di alienazione di unità immobiliare avente titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastriati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente.

2. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione in caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di controllo. Le predette commissioni, elette dai consigli comunali con voto limitato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono composte da quattro membri di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato.

2. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

3. La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1998, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

4. La domanda di cui al comma 3 è integrata, entro il termine del 30 giugno 1998, da:

a) elaborati geografici rappresentativi dello stato di fatto;

b) progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

c) computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio 1998 riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

d) calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

e) eventuale rideterminazione del relativo contributo;

f) relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione, per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

5. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

6. Gli atti indicati ai commi da 3 a 5 sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze e giurati dagli stessi in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva re-

fusione dei danni subiti, nonchè in ordine alla congruità dei prezzi di perizia.

7. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1 possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.

8. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna domanda.

9. La domanda di autorizzazione ad edificare si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare di cui al comma 2, entro quindici giorni dal parere della commissione.

10. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

11. I provvedimenti concessivi di cui ai commi 1 e 10 sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico, dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

12. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

13. Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgom-

bero, purchè le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.

15. Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori.

Art. 10.

1. L' erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui alla presente legge ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

2. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

3. I contributi pluriennali costanti sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo.

Art. 11.

1. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di

competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, delle finanze, della difesa e per le politiche agricole, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Umbria e Marche sono approvati e finanziati ai sensi degli articoli 4 e 5 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

3. Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari delle università dell'Umbria e delle Marche, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche.

6. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Umbria e Marche possono avvalersi, per un periodo

non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni.

Art. 12.

1. Le regioni provvedono, nonchè agli interventi per lo sviluppo del settore agricolo, avvalendosi delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 le regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Art. 13.

1. Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Art. 14.

1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Umbria e Marche è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del terremoto del settembre 1997.

2. Il contributo di cui al comma 1 è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione *in loco*.

3. La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al comma 5, entro il 31 dicembre 1997, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

4. Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

5. È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 1.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al comma 5. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per il tramite della azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'indu-

stria del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione:

a) del 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al comma 5.

7. Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

8. L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

1. A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonchè dell'esercizio cinematografico e teatrale, ubicate nelle regioni Umbria e Marche è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

3. Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 marzo 1998, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al comma 4.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonchè dall'intendente di finanza.

Art. 16.

1. Il Commissario delegato, insieme ad altri due tecnici eletti con voto limitato dal Consiglio regionale provvede al controllo della corretta applicazione della legge e procede alla revoca delle autorizzazioni concesse qualora nell'opera di ricostruzione si agisca in modo difforme alla legge.

Art. 17.

1. Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 30 giugno 1999, di aree da destinare alle costruzioni di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza in co-

muni colpiti dal terremoto da data anteriore al 1° agosto 1997 e la conservi alla data dell'acquisto.

2. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto e qualsiasi documentazione diretta e conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa.

Art. 19.

1. I dipendenti civili e militari dello Stato di altri enti pubblici aventi residenza nelle regioni dell'Umbria o delle Marche, in servizio presso Uffici aventi sede fuori delle regioni anzidette possono presentare domanda di avvicinamento al luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I dipendenti di cui al comma 1 avranno la precedenza assoluta nelle graduatorie di trasferimento.

Art. 20.

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999, 2000, residenti nei comuni delle regioni dell'Umbria e delle Marche possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di

province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'intesa con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni dell'Umbria e delle Marche, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. I soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

Art. 21.

1. Nei comuni dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997 è sospeso il corso dei termini di presentazione e dei tecnici perentori legali e convenzionali, e quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadono nel periodo dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1998.

2. Per il periodo di cui al comma 1 è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva

compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 15 settembre 1997, nonchè il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al comma 2, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

3. È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal comma 1 relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitate in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1.

Art. 22.

1. Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, la vendita o l'assegnazione di beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

2. È sospesa inoltre, sino al 30 giugno 1998 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

Art. 23.

1. Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni di cui all'articolo 20 il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra il 26 settembre 1997 e il 30 giugno 1998, può essere pagato il sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, ferme restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile e quella dell'ar-

articolo 7, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso in cui alla data del 6 maggio 1976 fosse in corso il termine indicato nell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 24.

1. La sospensione di cui all'articolo 21 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo dal 26 settembre 1997 al 3 giugno 1998 nei comuni indicati a norma dello stesso articolo.

Art. 25.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle provincie di Umbria e Marche è prorogato al 30 settembre 1998.

2. I termini, aventi scadenza tra il 26 settembre e il 30 giugno 1998 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al comma 1 sono prorogati al 30 settembre 1998.

3. È inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1998 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1996 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo da settembre 1997 a giugno 1998, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.

4. Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle società e associazioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma.

5. Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni delle regioni Umbria e Marche i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio aventi scadenza tra il 1° settembre e il 30 giugno 1998, sono prorogati al 31 dicembre 1998.

6. I versamenti da effettuare a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1998 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al comma 1, devono essere effettuati non oltre il 15 dicembre 1998.

Art. 26.

1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni dell'Umbria e delle Marche è sospesa fino al 30 giugno 1998 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

2. È altresì sospesa sino al 30 giugno 1998 la riscossione dei tributi soppressi dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo.

3. I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1997, dei tributi di cui al comma 1 del presente articolo purchè la parte del reddito prodotto nei comuni di cui al presente articolo concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

4. La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi da 1 a 3 è effettuata a partire dalla scadenza di giugno 1998 in dodici rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 27.

1. Per coloro che sono cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990 e risultano residenti in comuni terremotati dell'Umbria e delle Marche le prestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n.87 come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, debbono essere corrisposte entro il 28 febbraio 1998.

